

## REGOLAMENTO (CE) N. 3066/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro<sup>(1)</sup>, prevedono concessioni per taluni prodotti agricoli originari di questi ultimi paesi; che dette concessioni comportano la riduzione dei prelievi variabili nel quadro dei contingenti tariffari, nonché la riduzione dei dazi doganali;

considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(2)</sup>, la Comunità si è impegnata a tariffare tutti i prelievi variabili del settore agricolo e gli altri ostacoli non tariffari sostituendoli con dazi doganali fissi a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che la sostituzione dei prelievi variabili e degli altri ostacoli con dazi doganali incide sulle concessioni attribuite in virtù degli accordi europei di cui sopra e rischia di ridurre le possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario concesse ai paesi associati dell'Europa centrale;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e secondo gli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, occorre adeguare le suddette concessioni tenendo altresì conto, in particolare, dei regimi di scambio dei prodotti agricoli in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Romania e la Bulgaria, dall'altro;

(1) GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Ungheria).  
 GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Polonia).  
 GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica ceca).  
 GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica slovacca).  
 GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Romania).  
 GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Bulgaria).  
 (2) GU n. L 336 del 31. 12. 1994, pag. 22.

considerando che a tale scopo sono previste misure autonome transitorie dai regolamenti (CE) n. 3379/94<sup>(3)</sup>, (CE) n. 1767/95<sup>(4)</sup> e (CE) n. 2179/95<sup>(5)</sup>; che tali misure si applicano fino al 31 dicembre 1995;

considerando che, secondo le direttive adottate dal Consiglio il 6 marzo 1995 per i prodotti agricoli, sono in corso negoziati con i paesi interessati in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi europei; che protocolli addizionali cosiddetti «interinali» sono destinati a disciplinare i soli aspetti commerciali dei protocolli addizionali; che tuttavia, date le scadenze troppo ravvicinate, i suddetti protocolli addizionali interinali non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1996;

considerando che è pertanto opportuno prendere, a titolo autonomo e transitorio, misure di adattamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei; che tali misure devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento dispone, a titolo autonomo e transitorio, l'apertura di contingenti tariffari e gli adeguamenti delle concessioni relative a taluni prodotti agricoli previste dagli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e rispettivamente la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

#### Articolo 2

1. Il regime di importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, descritto

(3) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2179/95 (GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29).

(4) GU n. L 173 del 29. 6. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 12.